

OGGETTO: ULTERIORE MODIFICA COMMI 1 E 2 DELL'ART.15 DELLO STATUTO COMUNALE.

RELAZIONA IL SINDACO

- lo Statuto del Comune di Brez è stato approvato con deliberazione consiliare n.60, dd. 23.12.2010 – esecutiva;
- lo stesso è stato modificato con deliberazione consiliare n. 35, dd. 31.10.2014 – immediatamente esecutiva e relativamente ai commi 1 e 2 dell'art. 15, per l'introduzione delle disposizioni di cui alla legge regionale 05.02.2013, n. 1 in ordine alla composizione della Giunta comunale a decorrere dalle elezioni per il rinnovo degli organi comunali dell'anno 2015; il tutto con l'iscrizione del seguente dettato:
"1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. Uno degli Assessori nominati dal Sindaco può essere un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
Commi 3-4-5 e 6 omissis.";
- **l'art. 3** del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 1/L (modificato dal D.P. Reg. 1.07.2008, n. 5/L, del D.P. Reg. 18.03.2013, n. 17 e del D.P. Reg. 22.12.2014, n. 85), ai Commi 1, 1/bis e 2, testualmente recita:
"GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, di un numero di Assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:
lett. a- b – c – d ed e, omissis,
f) 2 componenti nei Comuni della Provincia di Trento con popolazione fino a 1000 abitanti.
- **1-bis.** Lo Statuto può prevedere un numero di Assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di Assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli Assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vicesindaco
- 2 Lo Statuto può prevedere la nomina o l'elezione ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in numero non superiore alla metà dei componenti la Giunta. In tal caso gli Assessori non facenti parte del Consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco;
- a termini del dettato dell'art. 3 – comma 1, lett. f del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 1/L, per il Comune di Brez, avente un numero di abitanti inferiore a mille, la composizione della Giunta comunale è fissata in 2 componenti;
- il Consiglio comunale deve ora valutare l'ipotesi di modificare lo Statuto comunale e per l'introduzione delle disposizioni di cui all'art. 1/bis del medesimo D.P. Reg.

II CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Letto in particolare il primo comma dell'art. 15 dell'attuale Statuto comunale che recita che ai Commi 1 e 2:

1. *La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.*
2. *Uno degli Assessori nominati dal Sindaco può essere un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto";*

Proposto di fissare in tre il numero degli Assessori componenti la Giunta comunale, modificando la disposizione statutaria in recepimento del dettato dell'art. 15 – commi 1 – 1-bis e 2 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 1/L e s.m.;

Rilevata quindi la necessità di modificare i commi 1 e 2 dell'art. 15 dello Statuto con il seguente dettato:

Art.15. Composizione

1. *La Giunta è composta dal Sindaco e da tre Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.*
2. *Uno degli Assessori nominati dal Sindaco può essere un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Lo stesso ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio, deve partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate dal Sindaco.*

Sentita quindi la proposta del Sindaco di porre in votazione il punto;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell'atto da parte del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 56, comma 1, della L.R. 04.01.1993 n.1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n.10;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di modificare, per quanto sopra esposto, i Commi 1 e 2 dell'art. 15 dello Statuto del Comune di Brez, in ottemperanza del dettato dell'art. 3 – Commi: 1 -1/bis e 2 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 1/L (modificato per ultimo dal D.P. Reg. 22.12.2014, n. 85), con il seguente nuovo dettato:

1. *La Giunta è composta dal Sindaco e da tre Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.*
2. *Uno degli Assessori nominati dal Sindaco può essere un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Lo stesso ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del*

Consiglio, deve partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate dal Sindaco.

2. Di confermare i restanti punti 3-4-5 e 6 dell'articolo 15 dello Statuto comunale, così come approvato con delibera consiliare n.60, dd. 23.12.2010 – esecutiva a sensi di legge e modificato con successiva delibera consiliare n. 35, dd. 31.10.2014 - esecutiva.
3. Di disporre la pubblicazione della modifica statutaria dello Statuto comunale, nel testo di cui al punto 1, all'Albo Pretorio del Comune di Brez per 30 giorni consecutivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Sito del Comune di Brez.
4. Di dare atto che il nuovo articolato entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune, data dalla quale cesseranno di produrre effetti le disposizioni vigenti.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104.